

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **244/1994** (ECLI:IT:COST:1994:244)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **PESCATORE** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Udienza Pubblica del **10/05/1994**; Decisione del **09/06/1994**

Deposito del **16/06/1994**; Pubblicazione in G. U. **22/06/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20369 20383**

Atti decisi:

N. 244

ORDINANZA 9-16 GIUGNO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Gabriele PESCATORE; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 gennaio 1993 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Manara Massimo e l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Parma, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) n. 3 ordinanze emesse il 20 ottobre 1993 dal Tribunale di Brescia nei procedimenti civili

vertenti tra Zuaboni Laura ed altra, Sidari Giuseppe ed altri, Pizzamiglio Giovanna e l'Ordine dei medici e chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Brescia, iscritte ai nn. 68, 69 e 70 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Pizzamiglio Giovanna nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avvocati Cesare Trebeschi e Fausto Cordiano per Pizzamiglio Giovanna e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento ex art. 700 del codice di procedura civile, promosso per l'accertamento del diritto del ricorrente di rimanere iscritto sia all'albo dei medici chirurghi che a quello degli odontoiatri senza esercitare alcuna opzione per l'uno o per l'altro, il Pretore di Parma ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988 n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri) che prevede, per i laureati in medicina e chirurgia immatricolati nel quinquennio 1980-85, la facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, con la conseguenza di impedire l'esercizio della professione di medico per chi chieda l'iscrizione a quell'albo;

che ad avviso del giudice a quo ciò determinerebbe un'evidente disparità di trattamento rispetto ai medici che, iscritti al relativo corso di laurea in epoca precedente al 28 gennaio 1980 e abilitati all'esercizio della professione medica, possono richiedere l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri senza perdere quella nell'albo dei medici chirurghi (reg. ord. n. 127 del 1993);

che, nel corso di altri tre giudizi civili, promossi da soggetti abilitati alla professione di medico-chirurgo, richiedenti l'accertamento del loro diritto ad essere iscritti (oltreché nell'albo dei medici) anche nell'albo degli odontoiatri, il Tribunale di Brescia, con ordinanze di identico tenore emesse il 20 ottobre 1993 (reg. ord. nn. 68, 69 e 70 del 1994), ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 471 del 1988 per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma impugnata creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra medici chirurghi specialisti in odontoiatria, che possono essere iscritti ad entrambi gli albi, e medici chirurghi non specialisti, che, "pur essendo riconosciuti idonei all'esercizio dell'odontoiatria, debbono optare per l'iscrizione all'uno o all'altro albo";

che in uno di questi giudizi (reg. ord. n. 70 del 1994) si è costituita la parte privata, aderendo alle considerazioni svolte nell'ordinanza di rimessione;

che negli ultimi tre giudizi (reg. ord. 68, 69 e 70 del 1994) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale - dopo aver ricordato che la professione di dentista, separata ed autonoma da quella di medico-chirurgo, è stata istituita in Italia con la legge n. 409 del 1985, emanata in attuazione della direttive comunitarie nn. 686 e 687 del 1978, relative al reciproco riconoscimento dei diplomi di dentista, per agevolare l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in questo settore professionale - ha osservato che "sulla legge n. 471 del 1988 la Commissione delle comunità europee ha aperto una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 169 del Trattato, tuttora pendente dinanzi alla Corte di giustizia delle comunità (causa C-40/93)", soggiungendo che "la Commissione contesta che con questa legge la Repubblica italiana ha violato le direttive citate per il fatto di consentire, oltre i limiti temporali inderogabilmente fissati dall'art. 19 dir. 78/686/CEE, l'accesso alla professione di dentista a persone prive della formazione professionale richiesta dalla normativa comunitaria, perché in

possesso della sola laurea in medicina e non anche del diploma di specializzazione)", per cui "questo stato delle cose è certamente non privo di rilevanza ai fini della verifica della costituzionalità, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, della apposizione di un termine per l'esercizio della facoltà di iscrizione all'albo degli odontoiatri" e, in generale, della norma impugnata.

Considerato che nelle ordinanze di rinvio manca ogni cenno di motivazione sul profilo, già esistente al momento della rimessione delle questioni di legittimità costituzionale - e sul quale si sofferma anche l'Avvocatura generale dello Stato nelle citate deduzioni difensive - della compatibilità della norma impugnata con le direttive comunitarie del Consiglio nn. 686 e 687 del 25 luglio 1978 (in Gazzetta ufficiale delle comunità europee n. L 233 del 24 agosto 1978);

che tale profilo, attenendo alla operatività della norma oggetto degli incidenti di costituzionalità, investe la rilevanza delle questioni, onde di esso ogni giudice, nel sollevarle, deve farsi carico ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, pena l'inammissibilità delle questioni medesime (ordd. nn. 269, 79, 8 del 1991, 450, 389, 78 del 1990, 152 del 1987).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988 n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Parma e dal Tribunale di Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.